




Circolare informativa n. 04 del 07 giugno 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS Contributo a fondo perduto

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. "Decreto Sostegni Bis") in vigore dal 26 maggio 2021.

E' previsto, fra l'altro, un nuovo **contributo a fondo perduto** a ristoro di titolari di partita IVA, svolgenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.



“AUTOMATICO” PER CHI HA GIÀ OTTENUTO IL CONTRIBUTO SOSTEGNI 1

SOGGETTI BENEFICIARI.

- tutti i soggetti, esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e titolari di reddito agrario, che hanno la partita IVA attiva al 26.05.2021 ed hanno ottenuto il contributo a fondo perduto Sostegni 1 (d.l. n. 41/2021).

MODALITA’ DI ACCESSO.

Non è necessaria alcuna istanza.

Il nuovo contributo verrà accreditato direttamente dall'Agenzia Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, oppure verrà riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora nell’istanza di richiesta del contributo Sostegni 1 sia stata scelta tale opzione.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

Il nuovo contributo è pari al 100% del contributo Sostegni 1 già riconosciuto.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.

- Non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e Irap
- Non rileva ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir)
- Rientra nei limiti fissati dal “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato”

“ALTERNATIVO” AL CONTRIBUTO SOSTEGNI 1

In attesa del provvedimento attuativo !!!

SOGGETTI BENEFICIARI.

- tutti i soggetti, titolari di partita Iva attiva al 26.05.2021, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia (anche se in regime forfettario o dei minimi)

SOGGETTI ESCLUSI.

- se la partita IVA non è attiva al 26.05.2021
- enti pubblici
- intermediari finanziari, società di partecipazione ex art. 162-bis del tuir (come le “holding industriali”)

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO.

- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti “solari”)
- fatturato e corrispettivi MEDIO MENSILE del periodo 01.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% del fatturato e dei corrispettivi MEDIO MENSILE del periodo 01.04.2019-31.03.2020.

Per determinare il “fatturato”:

- si deve far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni
- vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019, 2020 e 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Si richiama quanto precisato dall'Agenzia in occasione dei precedenti contributi:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° aprile ed il 31 marzo
- si devono considerare le note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa nei mesi di riferimento del 2019-2020-2021
- **si devono considerare anche le cessioni dei beni ammortizzabili**
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019-2020-2021
- i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019, 2020 che 2021
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi

Rimane confermato che il criterio di determinazione del fatturato deve essere omogeneo per entrambe le annualità.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

- Il contributo varia
 - a seconda che si sia o meno beneficiato del contributo Sostegni 1
 - in base ad una percentuale applicata sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e quello medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020.
- Il contributo non può superare in ogni caso i 150.000 euro.
- Non è previsto un contributo minimo

Gli scaglioni previsti per il contributo a fondo sono:

per coloro che hanno già beneficiato del contributo sostegni 1

- 60%, se ricavi/compensi 2019 inferiori o pari a 100.000 euro
- 50%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 100.000 e fino a 400.000
- 40%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- 30%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000
- 20%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

per coloro che hanno NON hanno beneficiato del contributo sostegni 1

- 90%, se ricavi/compensi 2019 inferiori o pari a 100.000 euro
- 70%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 100.000 e fino a 400.000
- 50%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- 40%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000
- 30%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.

MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.

Il contributo si ottiene attraverso la presentazione di una istanza all’Agenzia Entrate.

Il contribuente potrà scegliere tra:

- A) Accredito diretto sul c/c intestato o cointestato al soggetto beneficiario
- B) Utilizzarlo come credito d’imposta in compensazione in F24 a fronte di imposte, contributi Inps, enti locali e assistenziali
(in questo caso non opera: il limite di 700.000 – nel 2021 incrementato a 2 mln- previsto per l’utilizzo in compensazione dei crediti; né il limite dei 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico; né il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per importi superiori a 1.500 euro. Il credito non può essere ceduto a terzi.)

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.

- Non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e Irap
- Non rileva per ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir)
- Rientra nei limiti fissati dal “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato

A FAVORE DI SOGGETTI “MAGGIORMENTE” COLPITI

In attesa dell'autorizzazione della UE e del provvedimento attuativo !!!

SOGGETTI BENEFICIARI.

- tutti i soggetti, titolari di partita Iva attiva al 26.05.2021, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia

SOGGETTI ESCLUSI.

- enti pubblici
- intermediari finanziari, società di partecipazione ex art. 162-bis del tuir (come le “holding industriali”)

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO.

- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti “solari”)
- peggioramento del **risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF;
- la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

- Il contributo in base ad una percentuale (ancora da stabilirsi) applicata sulla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello del 2019, il tutto, al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti.
- Il contributo non può superare in ogni caso i 150.000 euro.

MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.

Il contributo si ottiene attraverso la presentazione di una istanza all'Agenzia Entrate.

Il contribuente potrà scegliere tra:

- Accredito diretto sul c/c intestato o cointestato al soggetto beneficiario
- Utilizzarlo come credito d'imposta in compensazione in F24 a fronte di imposte, contributi Inps, enti locali e assistenziali
(in questo caso non opera: il limite di 700.000 – nel 2021 incrementato a 2 mln- previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti; né il limite dei 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico; né il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per importi superiori a 1.500 euro. Il credito non può essere ceduto a terzi.)